

Procedimenti 9240/2010; 7240/2010; 7219/2010; 9000/2010;
8990/2010; 7239/2010; 8820/2010; 7242/2010; 2600/2011;
9009/2010; 12949/2010; 8979/2010; 6365/2011; 16060/2010;
8819/2010; 8620/2014; 8572/2014; 9347/2013; 7132/2013;
5803/2013; 1787/2013; 9311/2010



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI DIFFERIMENTO E PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DELL'UDIENZA

Il Giudice dott. Aquilina Picciocchi,

premessi che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente, in sostituzione del precedente giudice, in esecuzione del decreto del Presidente del Tribunale di Foggia nr. 24/2020 del 10.3.2020; evidenziato che bisogna riorganizzare il ruolo anche in ragione dei giorni di udienza previsti dalle vigenti tabelle; considerato che la scrivente non tiene l'udienza il mercoledì e tiene l'udienza di previdenza nella giornata del martedì

differisce

la udienza già fissata dell' 11/11/2020(mercoledì) al **29/12/2020 (martedì)** ore **9:00**.

Tenuto conto della persistenza dell'emergenza epidemiologica e della proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2020 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7.10.2020 GU 161/248.

preso atto delle disposizioni emergenziali, in particolare dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

visti i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Foggia con i quali sono state disposte misure precauzionali per contenere il fenomeno del contagio;

letto il protocollo del Tribunale di Foggia sottoscritto il 15.4.2020 per lo svolgimento delle udienze civili;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

Si comunico

Foggia li 11.11.2020

Il Giudice
Aquilina Picciocchi